



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA BIS

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 11307/2006

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente
PIETRO MORABITO Cons.
DONATELLA SCALA Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **31 Gennaio 2007**

Visto il ricorso 11307/2006 proposto da:

STILE ALFONSO LUIGI

rappresentato e difeso da: *TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE* con domicilio eletto
in ROMA - *VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 266 presso il suo studio*

contro

MINISTERO DELLA DIFESA e STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE
rappresentati e difesi da: *AVVOCATURA DELLO STATO* con domicilio eletto in
ROMA - *VIA DEI PORTOGHESI, 12*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento di proscioglimento della ferma breve per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento ai sensi dell'art. 14, comma 2, Lett. B del D.Lgs 215/2001, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs.197/2005 disposto nei confronti del ricorrente dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto, 6^a Divisione (PERSOMIL II/6) -, del provvedimento di collocamento in congedo assoluto a decorrere dalla data del 26.10.2005 disposto nei confronti del ricorrente dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto, 6^a Divisione (PERSOMIL II/6), del messaggio prot. n. M D/GMIL 03 II/7/4/2006/0080946 di PERSOMIL II/6, nonché di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale, ad ogni modo connesso ivi compresi il provvedimento medico-legale con il quale l'Ospedale Militare di La Spezia in data 26.10.2005 ha dichiarato il ricorrente: "non idoneo al proseguimento del servizio quale VFB quale militare di leva ordinaria riformato a mente dell'art. 7/a dell'E.I.", la Comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241) - emessa in data 03.07.2006 dal Comandante del Comando Servizi Base La Spezia della Marina Militare volto al proscioglimento del ricorrente dalla ferma "per permanente

inidoneità psicofisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione”, il messaggio prot. n. P160930241006 dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN), la nota prot. 21/34523 in data 11.10.2006 del Comando Servizi Base La Spezia della Marina Militare, il messaggio prot. n. M D/GMIL 03 II/7/4/2006/0080946 di PERSOMIL II/6, il giudizio medico-legale espresso in data 15.06.2006 da MARISPEDAL LA SPEZIA nei confronti del ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1378-c/2006 del 13.12.2006;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *MINISTERO DELLA DIFESA*;

Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA e udito altresì per la parte ricorrente l'avv. Tartaglia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

VISTA la documentazione depositata in atti dalla resistente Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza 1378.c/2006 del 13 dicembre 2006, con cui la Sezione aveva chiesto la copia del parere medico legale espresso da MARISPEDAL di La Spezia in data 15 giugno 2006, richiamato nel provvedimento impugnato, ed ogni altro documentato chiarimento in merito alle dedotte censure;

OSSERVATO che l’art. 7 della direttiva tecnica 5 dicembre 2005, applicabile alla fattispecie e relativa alle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, indica, alla lett. a), “I tumori maligni”;

CONSIDERATO che il punto 3 delle “Avvertenze” alla richiamata direttiva prevede il giudizio di inabilità permanente, che determina il provvedimento di riforma per i militari alle armi, viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste al caso ed il periodo necessario di temporanea inabilità;

RILEVATO che con il giudizio medico in data 15 giugno 2006 si da conto dell’intervento di autotrapianto cui il ricorrente si è sottoposto nel mese di marzo 2006, che necessita di congrui tempi di recupero per un completamento del possibile riassetto immunitario, ma non anche che sia stato concesso il periodo di temporanea inabilità;

CONSIDERATO che non risulta adeguatamente valutato il decorso del tempo ai fini di un nuovo accertamento che dia conto della attualità della sussistenza dell’infermità, che ove definitivamente debellata, non potrebbe più costituire legittima causa di proscioglimento quale VFB, tenuto anche conto della documentazione sanitaria versata in atti dal ricorrente che documenta la completa remissione della malattia;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario un nuovo accertamento sanitario, al fine di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto sui quali risulta basata l’avversata determinazione - il cui espletamento viene demandato al **Centro Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola** (con la presenza, ove richiesta, di un sanitario di fiducia dell’interessato) – onde appurare l’attuale sussistenza e consistenza della causa di inidoneità assunta dall’Autorità emanante a fondamento del provvedimento oggetto di censura

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I bis

ORDINA al Centro Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola, in persona del Direttore p.t., di depositare in giudizio le risultanze documentali relative all'accertamento sopra disposto entro il termine di giorni **trenta** dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, al contempo **onerando** la parte ricorrente:

- della notificazione della presente decisione all'Amministrazione competente a provvedere all'espletamento del disposto incumbente istruttorio;
- dell'invio presso il predetto organo sanitario di tutta la documentazione relativa alla evoluzione della patologia sofferta;

Rinvia l'ulteriore trattazione della proposta istanza cautelare alla Camera di Consiglio dell' **11 aprile 2007**.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA, li 31 Gennaio 2007

il Presidente

il Consigliere, est.